



quiescenza in conseguenza di aumenti delle retribuzioni verificatisi dopo la predetta scadenza, quando tale elevazione non sia per trovare integrale copertura nell'aumento dei contributi al cui sistema è dichiaratamente collegata l'accesa attività.

In precedente occasione e, precisamente, quando le retribuzioni furono elevate del 7% in seguito all'accordo 3 novembre 1955, il fondo concesse senz'altro l'aumento dei trattamenti di quiescenza anche in considerazione del fatto che si trattava di aumento dovuto a svalutazione monetaria: il fondo ne risultò aggravato perché i nuovi contributi non poterono coprire completamente gli oneri derivanti dall'aumento e, naturalmente, più risulterebbe aggravato se si accollasse un ulteriore aumento delle pensioni, aumento che non ha, del resto per quanto è dato dedurre dalla struttura del contratto 13 marzo 1956, natura di rivalutazione monetaria, ma di revisione delle basi retributive.

In tale stato di cose il fondo non po